

Sentenza: n. 114 del 24 aprile 2009

Materia: Asili nido

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, articoli 118 e 119 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 2, commi 458, 459, 460, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

La Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), tra le quali, l'art. 2, commi 458, 459 e 460, per violazione degli artt. 117, comma terzo, 118, 119 e in via subordinata degli artt. 5, 120 della Costituzione, e dell'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le norme impuginate istituiscono un fondo statale per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi presso enti e reparti del Ministero della Difesa; disciplinano la programmazione e la progettazione degli stessi; prevedono l'accessibilità agli asili-nido di minori non figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.

La ricorrente richiama le sentenze 370 del 2003 e 320 del 2004 della stessa Corte in base alle quali la materia degli asili nido deve essere ricondotta a materie (in particolare alla materia istruzione e in parte alla materia tutela del lavoro) che rientrano nella potestà legislativa concorrente, in relazione alle quali tocca allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la fissazione della normativa di dettaglio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre le disposizioni impuginate violano gli articoli 118 e 119 della Costituzione, in quanto queste norme non consentirebbero allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie di potestà legislativa concorrente, poiché «il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 16 del 2004 della Corte costituzionale). In subordine, la Regione ha contestato alla resistente anche il mancato rispetto del principio di leale collaborazione.

Secondo la memoria difensiva dell'Avvocatura statale gli asili nido rientrerebbero nelle «norme generali sull'istruzione» (art. 117, comma 2, lettera *n*), da non confondersi con la materia «istruzione» di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost.) e che pertanto lo Stato avrebbe tutto il diritto di legiferare istituendo fondi in tale materia e di gestirli.

La Corte costituzionale ritiene la questione non fondata poiché dall'analisi delle norme impugnate si evidenzerebbe che sono norme funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa e non sono invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

La Consulta aggiunge che la programmazione e la progettazione relativa ai servizi socio-educativi per la prima infanzia viene effettuata «nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi» (comma 459) e, quindi, con salvaguardia delle relative competenze regionali. Tali servizi, inoltre, «concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, come modificato dal comma 457», con richiamo, cioè, all'intesa fra Stato e Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che realizza il pieno coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e progettazione dei servizi.